

DETERMINAZIONE
della Gestione Commissariale
n. 54 del 29/02/2024

Prot. n. 839 del 29/02/2024

Oggetto: Proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, D. Lgs. n. 36/2023 dell'affidamento del servizio di noleggio dei camici, delle divise e delle calzature (zoccoli sanitari) ad uso dei professionisti sanitari dei centri medici dell'I.P.A., con correlato servizio di lavanderia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 22/2023, con cui è stato conferito al Dott. Antonio Lanza l'incarico di Commissario Straordinario dell'IPA per l'ordinaria e la straordinaria gestione dell'Istituto fino al 31 dicembre 2023.
2. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 52/2023 recante *"Costituzione della Commissione di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza sulle attività dell'istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (IPA)"*.
3. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 146/2023, con cui è stato conferito al Dott. Antonio Lanza l'incarico di Commissario Straordinario dell'IPA per l'ordinaria gestione dell'Istituto fino al 31 gennaio 2024.
4. Vista l'Ordinanza Sindacale n. 21/2024 con cui si conferma la gestione commissariale dell'IPA per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo gestorio nonché l'incarico al Dott. Antonio Lanza, quale Commissario Straordinario dell'Istituto per l'ordinaria gestione dello stesso fino alla nomina del nuovo organo gestorio e, comunque, fino al 29.02.2024, con riguardo, tra l'altro, alla gestione delle funzioni connesse all'erogazione dei servizi assistenziali di natura sanitaria onde assicurare la funzionalità dei centri sanitari, al fine di garantire la più ampia tutela degli iscritti.

5. Visto il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123/2007.
6. Visto il D.lgs. n. 106/09 recante *“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni”*.
7. Visto il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.
8. Richiamata la Determinazione n. 28/2024 con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, alla società SO.GE.SI. S.p.A. - zona industriale Molinaccio via Benucci 105, 06135 Perugia (PG), p. IVA 01305330548 - il servizio di noleggio dei camici, delle divise e delle calzature (zoccoli sanitari) ad uso dei professionisti sanitari dei centri medici dell'I.P.A., con correlato servizio di lavanderia, fino al 29 febbraio 2024, fatto salvo quanto previsto ai commi 10 ed 11 dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.
9. Richiamata la nota prot. n. 1214 del 21.2.2024, con cui la Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio *“concede termine all'Amministrazione [capitolina] al 30 aprile 2024 in ordine alle misure consequenziali effettivamente messe in campo a seguito della deliberazione n. 28/2023/GEST”*.
10. Considerata la scadenza al 29.02.2024 del rapporto contrattuale con la società SO.GE.SI. S.p.A.
11. Ritenuto necessario assicurare, in coerenza con il mandato conferito con l'Ordinanza sindacale n. 21/2024, il presidio dei centri medici nonché la regolarità e la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie che, come noto, afferiscono al fondamentale diritto alla salute.
12. Tenuto conto che, a tal fine, il servizio in oggetto si configura come essenziale ed infungibile, stante la necessità di dotare il personale sanitario di vestiario e calzature adeguate.
13. Ritenuto, quindi, necessario garantire la continuità del servizio *de quo* almeno sino al termine del 30 aprile 2024, indicato dalla Corte dei Conti nella menzionata nota prot. n. 1214/2024.
14. Considerati i principi di continuità, buon andamento, economicità, efficacia ed efficienza che devono sempre improntare l'azione amministrativa.
15. Richiamato l'art. 120, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui *“Nel caso in cui nel bando o nei documenti di gara iniziali sia prevista una opzione di proroga il contraente originario è*

tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto [...]”.

16. Tenuto conto che l'attuale affidataria risulta essere idonea a svolgere correttamente il servizio oggetto dell'affidamento, poiché già in possesso di un'adeguata conoscenza delle attività dell'istituto e della sua organizzazione.
17. Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare il rapporto contrattuale con la società SO.GE.SI. S.p.A. al fine di garantire la continuità delle prestazioni in oggetto, sussistendo le condizioni di cui all'art. 120, comma 10, D.lgs. n. 36/2023.
18. Vista la nota prot. n. 834/2024 con cui l'Istituto ha comunicato alla SO.GE.SI. S.p.A. la volontà di avvalersi dell'opzione di proroga ex art. 120, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023 ed acquisita la relativa disponibilità da parte della SO.GE.SI. S.p.A. (*in atti*)
19. Rilevato che trattandosi di proroga contrattuale prevista negli atti dell'originario affidamento non è necessario richiedere un nuovo CIG.
20. Vista la Determinazione Commissariale n. 317/2023 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio così come previsto e per il periodo consentito dall'art. 24 del Regolamento per l'Amministrazione e Contabilità dell'IPA, per un periodo non superiore a mesi quattro ed entro il limite mensile di un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo dell'ultimo Bilancio di Previsione assestato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- di prorogare ai sensi dell'art. 120, comma 10, D.lgs. n. 36/2023, alla società SO.GE.SI. S.p.A. - zona industriale Molinaccio via Benucci 105, 06135 Perugia (PG), p. IVA 01305330548 – l'affidamento del servizio di noleggio dei camici, delle divise e delle calzature (zoccoli sanitari) ad uso dei professionisti sanitari dei centri medici dell'I.P.A., con correlato servizio di lavanderia, fino al 30.4.2024, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto di affidamento.
- di demandare agli Uffici competenti le attività necessarie alla corretta attuazione di quanto determinato;

- di dare atto che, stante l'attuale organizzazione statutaria dell'IPA, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è il Commissario Straordinario, Dott. Antonio Lanza;
- di dare atto che con successivo provvedimento sarà assunto il relativo impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/90, dell'art. 6 comma 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2023.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto, sezione Trasparenza/Amministrazione Trasparente.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Lanza

